

COMUNE DI COGNE



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26.06.2015

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della sosta nelle aree di parcheggio di proprietà o in possesso del Comune di Cogne, gestite direttamente o indirettamente dall'Amministrazione comunale, all'interno delle quali non trova applicazione il codice della strada o il medesimo non prevede a disciplinare completamente il loro utilizzo.

CAPO II

POSTEGGI AD ABBONAMENTO PERIODICO ANNUO O FRAZIONE E AFFITTO POSTI MACCHINA

ARTICOLO 2

Prescrizioni

1. Le prescrizioni di cui al presente capo disciplinano la fruizione delle aree di parcheggio, per periodi annui o frazioni, stabilendo i diritti e gli obblighi per gli utenti nonché le specifiche modalità di accesso e di utilizzo degli spazi adibiti alla sosta.

ARTICOLO 3

Modalità di fruizione dei parcheggi

1. L'accesso al parcheggio e l'utilizzo dell'apposito spazio di sosta (eventualmente numerato) sono subordinati al preventivo pagamento del canone periodico secondo le modalità fissate dalla civica Amministrazione, con apposita deliberazione della Giunta comunale, e volta in volta comunicate con avvisi o altro sistema di informazione.
2. La stipula dell'abbonamento del posto auto richiede l'indicazione da parte dell'utente delle proprie generalità, del proprio indirizzo, del numero dell'utenza telefonica, nonché della targa del veicolo e/o dei veicoli. Questi dati, necessari per il buon funzionamento del rapporto con l'utente, saranno comunque garantiti dalla massima riservatezza, ai sensi delle vigenti normative sul trattamento dei dati personali ed in tal senso il titolare del trattamento sarà il Sindaco ed il responsabile del medesimo trattamento sarà, invece, il legale rappresentante dell'ente/società gestore.
3. Agli aventi diritto viene rilasciato un apposito contrassegno o tessera.
4. Per il concreto ingresso nelle aree viene rilasciata, a ciascun avente titolo, ed a seconda della concreta configurazione del sito del posteggio utilizzato, un'apposita tessera/transponder/contrassegno.
5. Eventuali veicoli fatti accedere indebitamente potranno venire rimossi, salve le conseguenze negative, in termini di decadenza, a carico dell'utente che ha facilitato l'indebito ingresso nelle aree di un veicolo non autorizzato. I veicoli rimossi verranno trasportati alla depositaria comunale e riconsegnati previo pagamento delle spese di trasporto e custodia, quantificate in analogia alle predette fattispecie commesse per violazione alle norme del codice della strada.

CAPO III

POSTEGGI NELLE AREE CHIUSE E/O DELIMITATE DI PROPRIETA' COMUNALE NON APERTE AL PUBBLICO

ARTICOLO 4

Disciplina aree non adibite in via esclusiva al pubblico transito

1. Il Comune, per quanto concerne le aree di sosta all'interno di sue esclusive proprietà o in uso possesso, quali cortili di istituti scolastici, di asili o altre aree appositamente delimitate, ove è escluso l'accesso al pubblico transito o comunque lo stesso trova oggettive limitazioni, si riserva di adibirle alla sosta, laddove questa sia possibile e non crei disturbo alle attività scolastiche, assicurando la precisa delimitazione degli spazi pedonali e delle vie di sua proprietà, nel limite della capienza delle stesse.
2. L'autorizzazione alla sosta in dette aree sarà rilasciata a cura dell'ufficio del Comando della Polizia Locale, nei limiti di cui al comma precedente.
3. L'accesso da parte di veicoli non autorizzati comporterà l'applicazione di apposite sanzioni di cui al successivo Capo V.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 5

Funzioni

1. All'interno delle aree di cui al presente regolamento, per quanto attiene le funzioni di regolamentazione, disciplina accesso e quant'altro in esso previsto, con particolare riguardo all'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'intera materia, il Comune esercita le potestà di cui all'articolo 823 comma 2° del codice civile.

ARTICOLO 6

Circolazione all'interno delle aree

1. Nell'accesso al parcheggio e durante il transito all'interno del medesimo, ogni fruitore dovrà comportarsi con prudenza, rispettando le usuali norme di circolazione stradale, muovendosi a velocità ridotta e prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito. Detti utenti, dovranno, altresì, rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale ivi apposta nonché le istruzioni affisse all'interno del parcheggio e le direttive fornite a voce dal personale addetto o degli organi di Polizia Locale.

ARTICOLO 7

Sistemazione del veicolo e accorgimenti

1. Gli utenti dovranno parcheggiare il proprio automezzo nello specifico stallo assegnato e indicato da apposito numero, se previsto, oppure negli stalli liberi.
2. Lo stazionamento dovrà avvenire in modo corretto secondo l'orientamento predisposto dalla segnaletica orizzontale, rispettando le apposite linee sul manto stradale e delimitanti lo spazio di sosta.
3. Non è consentita la sistemazione del veicolo in altro stallo di sosta oppure in modo difforme dalla segnaletica orizzontale.

4. Eventuali irregolarità comporteranno l'immediata decadenza dalla titolarità del diritto di accesso e sosta, salva la possibilità di rimozione forzata del veicolo, in modo da porre termine all'irregolarità.
5. I singoli utenti dovranno evitare di creare situazioni di intralcio o di pericolo o di causare danno alle infrastrutture esistenti.
6. Lasciando il veicolo in sosta, il conducente dovrà curarsi di azionare il freno di stazionamento, nonché di chiudere accuratamente le porte del veicolo. Inoltre, non dovranno essere lasciati all'interno del veicolo prodotti infiammabili, sostanze pericolose, oppure animali.

ARTICOLO 8

Responsabilità

1. Gli utenti dovranno evitare di arrecare danno agli altri veicoli, nonché alle strutture stradali ed ai manufatti ed arredi esistenti. Nel caso l'utente abbia arrecato un qualsiasi danno dovrà avvertire immediatamente il personale addetto alla gestione del parcheggio o, in difetto, la Polizia Locale.
2. La civica Amministrazione è completamente manlevata da eventuali responsabilità per danni provocati terzi, da altri veicoli durante le manovre inerenti il transito, il parcheggio, oppure per lo stazionamento non corretto del veicolo, da parte dell'utenza.
3. L'Amministrazione è altresì esente da responsabilità per eventuali danneggiamenti od altri illeciti perpetrati nei confronti dei veicoli parcheggiati nelle aree suddette.

ARTICOLO 9

Inadempienza

1. Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, nonché in caso di qualsiasi situazione di irregolarità, è in facoltà del Gestore o della Civica Amministrazione concedente, stabilire la decadenza dell'avente titolo con conseguente annullamento del contrassegno/tessera a suo tempo rilasciato/a.
2. Allo stesso modo si procederà in caso di omesso versamento del canone di affitto in sede di rinnovazione del rapporto.
3. Al recupero della somma non corrisposta procederà l'Amministrazione comunale o per essa il Gestore, secondo le leggi in vigore che disciplinano la materia.

ARTICOLO 10

Abbonamento e diritto al posteggio

1. L'abbonamento non costituisce il diritto al posteggio salvo nelle aree ove ciò sia specificatamente previsto dal Comune o dal Gestore.

CAPO V
NORME FINALI E SANZIONI

ARTICOLO 11
Repressione degli abusi e sanzioni

1. In caso di eventuale accesso e sosta abusivi, nonché di fruizione nonostante l'avvenuta decadenza, la civica Amministrazione, quale primario gestore dell'area, potrà procedere, direttamente alla rimozione e trasporto del veicolo all'esterno delle aree con spese a carico del soggetto proprietario del veicolo abusivamente introdotto e parcheggiato, con le stesse modalità richiamate agli articoli precedenti del presente regolamento e del successivo comma 2.
2. Nei casi di cui al comma precedente gli organi di polizia provvedono a far custodire il veicolo presso il deposito comunale con le stesse modalità e tempi di cui al codice della strada e relativo regolamento d'esecuzione.
3. L'inosservanza delle prescrizioni, divieti, obblighi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione esclusiva delle norme di cui al codice della strada, laddove tale disciplina risulti operante, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal testo unico degli enti locali, con l'applicazione dei criteri di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, ivi compresa la rimozione del veicolo se prevista.

ARTICOLO 12
Controversie

1. L'utente del parcheggio accetta le condizioni di cui al presente regolamento nel momento in cui fruisce dello stesso.
2. In ordine a qualsiasi controversia inerente l'utilizzo delle aree, fatto salvo gli aspetti meramente sanzionatori per i quali si rimanda alla disciplina di cui alla legge n. 689/1981, citata al precedente articolo 11, è competente esclusivamente il Comune di Cogne.